REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 28/11 DEL 9.6.2015

Oggetto: **"Rinnovo autorizzazione attività di cava e progetto di ripristino di una cava di granito in località Monti Latu, nel Comune di Luogosanto (OT)". Proponente: Mistral Graniti srl. D.Lgs. n. 152/2006. Procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA.**

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che la Società Mistral Graniti srl ha presentato nell'aprile 2014, e regolarizzato a settembre 2014, l'istanza di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), relativa all'intervento denominato "Rinnovo autorizzazione attività di cava e progetto di ripristino di una cava di granito in località Monti Latu, nel Comune di Luogosanto (OT)". Il progetto è ascrivibile alla categoria di cui al punto 8, lett. i) "Cave e torbiere", dell'Allegato B1 alla deliberazione della Giunta regionale n. 34/33 del 7.8.2012.

La cava è ubicata nel territorio del Comune di Luogosanto a circa 2 km a nord-ovest dell'abitato di Bassacutena, in località Monti Latu.

La superficie di cava è di 7.02.87 ettari e la volumetria che si prevede di estrarre, in un arco di tempo di dieci anni, è di 119.357 m³ di granito. L'attività estrattiva prevede una coltivazione a gradoni, di alzata pari a circa 8 metri, mediante l'impiego di mezzi meccanici ed esplosivo. I blocchi commerciali rappresentano il 40 per cento della produzione di cava, il restante 60 per cento è costituito da blocchi informi, utilizzati per il tombamento delle aree di scavo.

Il recupero ambientale, da realizzarsi in parte contestualmente alla coltivazione e in parte a conclusione della stessa, consiste nel parziale tombamento dello scavo e nel generale rimodellamento morfologico, cui seguirà il rinverdimento con specie arbustive ed arboree autoctone.

Il Servizio Tutela paesaggistica per le Province di Sassari e di Olbia-Tempio, con nota 6975 del 16.2.2015, ha comunicato che "l'intervento ricade in area boscata sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142, lett. g), del D.Lgs. n. 42/2004" rilevando che "non emergono criticità sotto il profilo paesaggistico in riferimento alla prosecuzione delle attività". Infine, in merito al progetto di recupero dei fronti di cava, prescrive quanto di seguito riportato:

- "per il fronte cava in prosecuzione, a fine lavori si dovrà prevedere un riempimento fino a quota più elevata, sufficiente per consentire il naturale deflusso delle acque meteoriche verso le aree esterne;
- nel ripristino dei gradoni e delle scarpate, dovranno essere adottate metodologie di ingegneria naturalistica per ricercare la massima varietà morfologica, ottenibile anche mediante:
  - a) minimizzazione e differenziazione delle altezze dei gradoni;
  - b) variabilità degli spessori dei riporti terrigeni sulle pedate;
  - c) scoronamenti locali dei cigli di scarpata dei gradoni per eliminare i rigidi allineamenti;
- dovranno essere realizzate opere idrauliche per la raccolta delle acque piovane che evitino il dilavamento ed il ruscellamento sulle aree già ripristinate;
- in fase di ripristino dovranno essere evitate piantagioni monospecie o la netta prevalenza di una specie, mentre è da favorire l'uso di più specie sempreverdi, autoctone, disposte in maniera mista, alternata, irregolare, il più possibile naturaliforme".

L'Assessore continua riferendo che il Servizio della Sostenibilità ambientale, valutazione impatti e sistema informativo ambientale (SAVI), preso atto della nota del Servizio Tutela Paesaggistica, considerato che la documentazione depositata risulta sufficiente per consentire la comprensione delle caratteristiche e delle dimensioni del progetto, della tipologia delle opere previste e del contesto territoriale e ambientale di riferimento, nonché dei principali effetti che possono aversi sull'ambiente, ha ultimato l'istruttoria ritenendo di non dover sottoporre il progetto alla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale, a condizione che siano rispettate e recepite nel progetto da sottoporre a rinnovo di autorizzazione le prescrizioni di seguito riportate:

1. le azioni di recupero dovranno essere attuate, compatibilmente con quanto indicato negli elaborati progettuali contestualmente e funzionalmente alle fasi di sfruttamento del giacimento, e comunque in raccordo con il competente Servizio Tutela Paesaggistica per le Province di Sassari e di Olbia-Tempio e in coerenza con le prescrizioni sopra richiamate della succitata nota prot. 6975 del 16.2.2015;
2. le operazioni di coltivazione e recupero della cava dovranno essere condotte secondo un cronoprogramma delle attività che dovrà essere elaborato con cadenza triennale e sino alla conclusione dell'attività estrattiva autorizzata, compatibilmente con quanto indicato negli elaborati progettuali;
3. in fase di esercizio dovranno essere messi in atto gli accorgimenti tecnico-progettuali e le più efficaci misure di mitigazione al fine di:

a. garantire la massima tutela di suolo, sottosuolo, acque superficiali, acque sotterranee mediante interventi di recupero e smaltimento a norma di legge di qualsiasi materiale inquinante sversato accidentalmente in superficie;

b. minimizzare gli effetti ambientali indotti dal rumore e dalle vibrazioni, nel rispetto della normativa vigente, dotando i mezzi meccanici di dispositivi di attenuazione del rumore e, in caso di uso di esplosivo, adottando le più opportune misure e accorgimenti per contrastare l'impatto acustico delle volate (es. temporizzazione della volata con detonatori elettrici, frazionamento della carica con l'uso di microritardi);

c. minimizzare l'emissione di inquinanti in atmosfera mantenendo i mezzi meccanici in perfetta efficienza e adottando misure gestionali che obblighino i conducenti allo spegnimento dei mezzi durante il non utilizzo;

d. contenere le polveri dovute alla movimentazione dei macchinari in fase di escavazione, carico e trasporto, sui piazzali e sulle aree potenzialmente polverose, mediante l'innaffiamento periodico, con particolare riguardo alle giornate con presenza di vento e alle stagioni secche;

e. mantenere in perfetta efficienza la viabilità che conduce all'area di cava e quella interna;

4. in relazione alla conformazione topografica dei luoghi e al progredire della geometria degli scavi, le acque meteoriche provenienti dall'esterno del sito dovranno, come previsto in progetto, essere adeguatamente intercettate tramite canalizzazioni di guardia e allontanate verso i compluvi naturali. La gestione delle acque dilavanti l'area estrattiva dovrà svolgersi in conformità con la Disciplina regionale degli scarichi, di cui alla Delib.G.R. n. 69/25 del 10.12.2008;

5. il recupero morfologico, al fine di consentire un completo inserimento armonico nel contesto preesistente, dovrà prevedere, come riportato anche negli elaborati progettuali, la riprofilatura dei fronti con diminuzione della pendenza e smussamento del ciglio superiore delle scarpate, nonché il raccordo graduale con la sommità, evitando, in tal modo, passaggi netti e conferendo alle stesse condizioni di stabilità permanente;

6. al termine dell'attività, la configurazione finale dell'area di cava dovrà garantire il corretto drenaggio delle acque superficiali, evitando la formazione di ristagni e zone acquitrinose;

7. contestualmente o successivamente ai rimodellamenti morfologici, nelle aree da rinverdire dovrà essere eseguita una preparazione preliminare delle superfici mediante la realizzazione di uno strato drenante in pietrame di scarto e successivo apporto di terra vegetale idonea, per uno spessore medio non inferiore a 30 cm. Gli eventuali volumi mancanti dovranno essere compensati mediante l'apporto di terreno di qualità chimico-fisica idonea per le finalità di

progetto; per l'arricchimento in sostanza organica ed elementi nutritivi del letto di semina, dovranno essere utilizzati esclusivamente fertilizzanti organici e ammendanti compostati conformi alla normativa vigente;

8. al fine di aumentare il grado di biodiversità e rinaturalizzazione, dovranno essere evitate le piantagioni monospecifiche o la netta prevalenza di una specie; è invece da favorire l'uso di più specie sempreverdi autoctone, previa analisi della coerenza con la vegetazione potenziale del sito; inoltre, la disposizione delle specie legnose, arboree ed arbustive, dovrà essere mista, alternata ed irregolare, il più possibile naturaliforme. Per gli interventi di rinverdimento e rinaturalizzazione, tutto il materiale di propagazione vegetale dovrà provenire da ecotipi locali;

9. per almeno due anni dall'impianto del materiale vegetale vivo, e comunque sino al completo affrancamento delle piantine e delle erbe introdotte artificialmente, si dovrà provvedere alle necessarie cure colturali, alle irrigazioni periodiche e di soccorso e, qualora si riscontrasse uno scarso attecchimento, agli interventi di infittimento delle superfici inerbite e di risarcimento delle fallanze tra le specie arboree e arbustive;

10. in fase di predisposizione ed esecuzione degli interventi di rinaturalizzazione, la Direzione Lavori dovrà essere costantemente supportata da personale esperto in discipline agronomico-forestali, al fine di verificare la rispondenza ecologica delle specie e la corretta esecuzione pratica delle opere a verde; inoltre, tutti gli interventi dovranno essere effettuati in accordo con il Servizio dell'Ispettorato Ripartimentale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale (CFVA) di Tempio;

11. a fine lavori dovranno essere smantellate tutte le infrastrutture funzionali alle attività di cava per il periodo di vigenza dell'autorizzazione, i materiali ed i residui di lavorazione presenti nei piazzali e quant'altro sia paesaggisticamente motivo di disturbo ambientale e paesaggistico; inoltre dovrà essere ripristinata l'efficienza di strade e le piste utilizzate dai mezzi di cantiere, e tutte le aree compromesse dall'area estrattiva;

12. dovrà essere predisposto il piano di monitoraggio delle componenti ambientali, secondo le indicazioni da richiedere all'ARPAS per quanto riguarda parametri da assoggettare a controllo, modalità e periodicità delle relative misurazioni;

13. al fine di consentire il riscontro periodico della conduzione delle attività estrattive, in termini di sfruttamento del giacimento e di recupero ambientale, con cadenza triennale dovrà essere trasmessa al Servizio SAVI, al Comune di Luogosanto, alla Provincia di Olbia-Tempio, al Servizio Tutela Paesaggistica per le Province di Sassari e di Olbia-Tempio, al Servizio Territoriale dell'Ispettorato ripartimentale del CFVA, al dipartimento provinciale ARPAS e al Servizio Attività estrattive e recupero ambientale dell'Assessorato regionale dell'Industria una relazione tecnico-descrittiva, corredata di documentazione fotografica, planimetrie e dati,

attestante gli interventi eseguiti, lo stato dei luoghi, i quantitativi di materiali estratti e ancora da coltivare, i risultati dei monitoraggi, il rispetto del cronoprogramma e delle misure di mitigazione previste, nonché l'ottemperanza alle presenti prescrizioni.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente, constatato che il Direttore generale dell'Assessorato ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame, propone alla Giunta regionale di far propria la proposta del Servizio SAVI.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore della Difesa dell'Ambiente

DELIBERA

- di non sottoporre all'ulteriore procedura di VIA l'intervento denominato "Rinnovo autorizzazione attività di cava e progetto di ripristino di una cava di granito in località Monti Latu, nel Comune di Luogosanto (OT)", presentato dalla Mistral Graniti srl, a condizione che siano rispettate e recepite nel progetto da sottoporre ad autorizzazione le prescrizioni descritte in premessa, sul rispetto delle quali dovranno vigilare, per quanto di competenza, il Comune di Luogosanto, la Provincia di Olbia-Tempio, il Servizio Tutela Paesaggistica per le Province di Sassari e di Olbia-Tempio, il Servizio Attività estrattive e recupero ambientale dell'Assessorato regionale dell'Industria, il Servizio dell'Ispettorato Ripartimentale del CFVA di Tempio e l'ARPAS;
- di stabilire che, fermo restando l'obbligo di acquisire gli altri eventuali pareri e autorizzazioni previsti dalle norme vigenti, la validità della presente deliberazione, ai fini della realizzazione dei lavori relativi all'intervento in oggetto, la cui data di inizio dovrà essere comunicata al Servizio SAVI e agli Enti di controllo, è pari a dieci anni dalla pubblicazione, salvo proroga concessa su istanza motivata del proponente. La Società, in caso di modifiche progettuali o di rinnovo dell'autorizzazione, dovrà verificare presso il Servizio SAVI la necessità di una nuova procedura.

Il Servizio SAVI provvederà alla comunicazione della presente deliberazione ai soggetti interessati al procedimento, a tutte le Amministrazioni competenti, anche in materia di controllo ambientale, e alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS).

Il Direttore Generale
Alessandro De Martini

Il Presidente
Francesco Pigliaru